

# Direttiva 128: aspetti normativi correlati alle misure di mitigazione del rischio di deriva dei trattamenti con prodotti fitosanitari

Gabriele Zecchin, Regione del Veneto - Servizio Fitosanitario  
Legnaro (PD) – Forum Fitoiatrici, 5 dicembre 2013

## La direttiva 128/2009: considerazioni su irroratrici e misure di mitigazione

Il corretto impiego delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari è sicuramente rilevante ai fini del raggiungimento di uno dei due obiettivi di fondo della direttiva 128, ossia la riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente (art. 1).

L'argomento, fino ad oggi forse trascurato, con l'attuazione della direttiva entrerà a far parte a pieno titolo dei programmi di formazione per utilizzatori, distributori, consulenti (art. 5 e allegato I, punti 8 e 9.). L'art. 8 della direttiva, entrando nello specifico, stabilisce l'obbligo del controllo funzionale, della regolazione e della manutenzione delle attrezzature. Anche l'articolo 11, relativo alla tutela delle acque, dedica particolare attenzione alle tecniche di applicazione efficienti e alle misure di mitigazione come strumenti per limitare la contaminazione.

Lo stesso articolo 11 richiama la normativa di riferimento in materia, ossia la direttiva 2000/60/CE che fissa gli standard di qualità delle acque e il regolamento 1107/2009, che disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (PF).

## Il regolamento 1107/2009: procedure di autorizzazione, etichette ed SPe

Le procedure stabilite dal regolamento 1107, in particolare l'articolo 36, prevedono che gli Stati membri possono, in sede di autorizzazione del PF, imporre condizioni appropriate in relazione agli usi approvati e imporre misure di mitigazione del rischio. **Il rispetto di tali prescrizioni permette un uso sicuro del prodotto, che diversamente non potrebbe essere autorizzato.**

Le prescrizioni suddette si traducono in frasi di precauzione per l'ambiente (SPe), codificate nella direttiva 2003/82/CE di attuazione della direttiva 91/414/CEE, e più di recente, nel Regolamento 547/2011, di attuazione del Regolamento 1107. Si tratta di 8 frasi standard a tutela dei diversi comparti ambientali: acque superficiali e sotterranee, organismi del suolo, artropodi utili, uccelli, mammiferi, api. Queste 8 frasi sono state meglio definite e declinate nel documento di orientamento "Criteri per l'applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l'ambiente (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE" della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009.

Le frasi di precauzione che meritano un approfondimento a causa di difficoltà interpretative e/o applicative da parte dei tecnici e delle aziende agricole sono la SPe 2, relativa alla tutela delle acque ad uso potabile, e la SPe 3, relativa alla vita acquatica, ossia alle acque superficiali (corpi idrici superficiali).

**La SPe 2**, nella sua formulazione iniziale, prevedeva per alcuni prodotti il divieto di impiego nelle **zone vulnerabili**. A seguito di specifica richiesta di chiarimenti inoltrata dalla regione del Veneto, il Ministero della Salute, in data 4 marzo 2011, ha precisato che limitazioni o divieti di impiego dei PF possono essere richieste al Ministero stesso da parte delle competenti autorità regionali a seguito del procedimento di valutazione della vulnerabilità specifica, che tiene conto della vulnerabilità del territorio e delle caratteristiche fisico chimiche della sostanza attiva. La frase in alcune etichette è stata in seguito modificata, eliminando la parte che fa riferimento alle zone vulnerabili, in quanto poteva dare adito ad interpretazioni non corrette. Ciò non toglie che rimangono valide ed applicabili le procedure stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. 152/2006, e

dall'articolo 5 del D.Lgs. 194/1995, che prevedono la possibilità per le Regioni di chiedere al Ministero della Salute limitazioni o esclusioni di impiego per motivi di tutela sanitaria o ambientale di determinati PF.

**La SPe 3**, che prevede una **fascia di rispetto non trattata**, a tutela dei corpi idrici superficiali o di altri comparti ambientali (insetti utili, piante non bersaglio), è presente sulla maggior parte delle nuove etichette, e può costituire una seria limitazione all'impiego dei prodotti interessati. Per rendere accettabili e concretamente applicabili tali disposizioni, sembra opportuno stabilire se e a quali condizioni è possibile ridurre tale fascia di rispetto. Questi aspetti sono affrontati nel documento di orientamento "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento" della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - *Luglio 2009*. Per quanto riguarda la deriva, vengono presi in considerazione, come sistemi atti a ridurla e che, se applicati, possono consentire una riduzione della fascia di rispetto, l'utilizzo di due tipi di ugelli antideriva (30% oppure 50% se ad iniezione d'aria), la presenza di siepi, i trattamenti dell'ultima fila eseguiti dall'esterno verso l'interno. Il documento indica modalità di calcolo della mitigazione che si può ottenere con le singole misure e complessiva, nel caso in cui vengono adottati contemporaneamente più sistemi. Pertanto il suggerimento o la possibilità offerta da tali indicazioni, alle autorità preposte alla valutazione del rischio e alla definizione delle indicazioni da inserire nelle etichette, è di articolare la SPe 3 in modo da permettere all'utilizzatore del PF una riduzione della fascia di rispetto con l'adozione di tali misure specifiche. Tuttavia si osserva che la traduzione pratica di tali indicazioni in etichetta è spesso tutt'altro che chiara. Inoltre, almeno per quanto riguarda l'uso di atomizzatori, le variabili che influenzano la deriva sono più complesse. Anche la sola indicazione relativa all'utilizzo di ugelli antideriva, considerate le diverse tipologie esistenti, necessita di essere definita con completezza e precisione. Sempre in riferimento alla possibilità di usare gli ugelli antideriva, tale indicazione dovrebbe essere accompagnata da studi di efficacia, considerando che le prove ai fini regolativi vengono attualmente eseguite con ugelli tradizionali.

In riferimento alle condizioni climatiche al momento del trattamento, pure importanti, l'indicazione riportata in calce all'etichetta è: "**Operare in assenza di vento**". Anche tale aspetto meriterebbe di essere meglio definito e andrebbe correlato all'applicazione delle misure di mitigazione, come proposto nelle linee guida TOPPS.

### **Misure di mitigazione cogenti e volontarie**

Per quanto riguarda gli utilizzatori, le indicazioni riportate in etichetta costituiscono chiaramente un obbligo. Così pure costituiscono norme cogenti le disposizioni contenute ad esempio nei regolamenti di polizia rurale, poste a tutela della popolazione residente in vicinanza di coltivazioni soggette a frequenti trattamenti.

Gli attuali Piani di Sviluppo Rurale prevedono la possibilità di incentivi per favorire l'adozione, da parte delle aziende, di misure di mitigazione indirette, come le fasce tampone localizzate lungo corpi idrici o scoline. Tali interventi, per poter essere finanziati, devono essere aggiuntivi rispetto alle fasce tampone stabilmente inerbite, previste dal regime di condizionalità (obbligatorie a partire dal 2012), a tutela principalmente delle acque dai nitrati, lungo la rete idrica superficiale costituita dai corsi d'acqua monitorati ai fini della qualità delle acque.

Anche il Piano d'Azione Nazionale, in via di approvazione, richiama in più parti la possibilità da parte delle regioni di favorire con misure di accompagnamento, nell'ambito della futura programmazione dei PSR, interventi di mitigazione sia indiretti, come le siepi e le fasce tampone, sia diretti, come l'acquisto di attrezzature in grado di ridurre la deriva.

## Conclusioni

E' evidente come la formazione su questi temi riveste un ruolo importante, sia per favorire il rispetto da parte degli utilizzatori delle norme cogenti, sia per rendere note e diffondere l'applicazione delle "buone pratiche" che le attività di studio e ricerca rendono disponibili.

Diventa necessario e urgente, analogamente a quanto realizzato da altri Stati membri, definire in maniera più puntuale le caratteristiche delle attrezzature, degli ugelli e delle altre tecniche o dispositivi in grado di ridurre la deriva, in modo da trasferire agli utilizzatori tali informazioni in maniera chiara ed applicabile.

La realizzazione degli obiettivi e delle misure previste dalla direttiva 128 richiedono una maggiore attenzione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, nel trovare soluzioni in grado di contemperare le esigenze di protezione e di miglioramento della produzione agricola, con il dovere di garantire la tutela della salute e dell'ambiente (vedi anche regolamento 1107, punti 6 e 7 dei "considerando").

Il Piano d'Azione Nazionale, di prossima approvazione, per quanto riguarda gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente, delle acque e delle aree protette, prevede l'elaborazione da parte dei Ministeri competenti di linee guida di indirizzo, che le regioni dovranno adottare tenuto conto delle situazioni specifiche.

L'incontro di oggi è quindi un momento di formazione/informazione, ma anche di raccolta di proposte e indicazioni tecniche a supporto dei documenti che si dovranno a breve predisporre.

---

### ***Per approfondimenti:***

#### *In materia di autorizzazione ed impieghi dei PF*

**DIRETTIVA 2009/128/CE** del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

**DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150.** Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009** del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

**Criteria per l'applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l'ambiente (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE** - Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009

**Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento** - Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009

#### *In materia di tutela delle acque*

**DIRETTIVA 2000/60/CE** del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

**D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - Norme in materia ambientale

**Piani di Tutela delle acque** – Regioni

**DIRETTIVA 2013/39/UE** del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

**ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) – "Rapporto nazionale pesticidi nelle acque", edizione 2013.

**ISPRA** – Sostanze prioritarie per il monitoraggio dei prodotti fitosanitari nelle acque – aggiornamento 2011

**Workshop ISPRA – Roma, 6 giugno 2010**

<http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/anno-2010/documenti-presentati-al-workshop-uso-di-prodotti-fitosanitari-e-misure-di-mitigazione-del-rischio-per-la-riduzione-della-contaminazione-dei-corpi-idrici>